

IL DIRITTO D'AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE

Con l'evoluzione delle tecnologie digitali, Internet è divenuto il principale mercato per l'accesso e la distribuzione dei contenuti protetti dal diritto d'autore. I titolari dei relativi diritti, con l'attuale apparato normativo, incontrano – in determinati contesti digitali – notevoli difficoltà ad ottenere il dovuto compenso per la diffusione online delle loro opere. La constatazione di tale realtà ha reso necessario un **nuovo intervento normativo** da parte dell'Unione Europea al fine di garantire che autori ed altri titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall'utilizzo delle loro opere in rete.

In quest'ottica, in data **12 settembre 2018**, il Parlamento Europeo, in una sessione dell'assemblea plenaria a Strasburgo, ha approvato la proposta di **Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale**. Tale proposta prevede misure idonee a migliorare la posizione dei titolari dei diritti d'autore in sede di negoziazione e remunerazione per l'utilizzo di opere di loro proprietà da parte di servizi di condivisione di contenuti online, cercando di raggiungere *“un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utenti, dall'altro”* (Considerando n. 6).

La Direttiva UE sul copyright ad oggi in vigore risale al 2001 (Direttiva 29/2001 sull'armonizzazione di certi aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione - cd. **Direttiva Info Soc.**) ed era stata introdotta proprio con la finalità di adeguare al mondo digitale la normativa sul diritto d'autore, dando luogo ad una prima fase di armonizzazione del complesso e frammentato quadro normativo in materia di copyright. Tale direttiva, tuttavia, mal si adattava al continuo evolversi delle realtà digitali e ciò ha comportato la decisione di procedere ad una riforma.

Le principali novità della riforma in esame sono essenzialmente tre:

- 1) la creazione di nuove **eccezioni obbligatorie**;
- 2) la previsione di un diritto ad hoc per la protezione delle **pubblicazioni di carattere giornalistico** in caso di utilizzo digitale (articolo 11);
- 3) l'imposizione ai **prestatori di servizi di condivisione di contenuti online** (come Facebook o Youtube) di adottare **misure preventive idonee** ad evitare che i contenuti caricati siano in violazione delle norme sul diritto d'autore (articolo 13).

In merito alle **eccezioni al diritto d'autore** – che consentono l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, per alcuni scopi, senza la previa autorizzazione del titolare dei diritti - la Direttiva Info Soc del 2001 all'articolo 5. stabilisce una lista di eccezioni non obbligatorie, permettendo ad ogni Stato Membro di scegliere quali eccezioni e limitazioni adottare nel proprio ordinamento interno.

La proposta di direttiva, qui in analisi, prevede l'introduzione di tre nuove **eccezioni obbligatorie** per tutti gli Stati Membri relative a: i) gli utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione; ii) l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica (cd. Text and Data Mining); iii) la conservazione del patrimonio culturale.

(i) Con riferimento al settore dell'**istruzione**, la riforma obbliga ad uniformare la disciplina relativa all'utilizzo di opere e altro materiale protetto dal diritto d'autore in attività didattiche digitali. L'articolo 4 della proposta di direttiva consente *“l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito”*. L'eccezione in esame si applica a condizione che l'utilizzo avvenga nei **locali di un istituto di istruzione** oppure in *qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto*, e sia accompagnato dall'**indicazione della fonte**, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile per ragioni di praticabilità.

(ii) L'articolo 3 della proposta di direttiva regola l'eccezione relativa al **Text and Data Mining (TDM)**. Per TDM si intende l'estrazione e l'elaborazione di grandi quantità di dati che permette ai ricercatori di definire delle linee di tendenza ed ottenere informazioni fondamentali per la ricerca. Allo stato attuale, la disomogeneità della relativa disciplina negli Stati Membri rallenta il progresso della ricerca scientifica. La nuova norma cerca di superare tale ostacolo consentendo l'utilizzo delle tecniche di TDM agli **istituti di ricerca** ⁽¹⁾ per **ricerche scientifiche** e se gli **obiettivi della ricerca** danno diritto ai detti istituti ad accedere alle informazioni. Laddove la ricerca sia condotta nell'ambito di un partenariato pubblico-privato, l'impresa che partecipa a tale partenariato dovrebbe avere legalmente accesso alle opere o altro materiale protetto (Considerando n. 10). La norma specifica anche che tali riproduzioni ed estrazioni dovranno essere *“memorizzate in maniera sicura, ad esempio da organismi fidati nominati a tale scopo”*. Tale eccezione obbligatoria consentirà agli Stati Membri di seguire il medesimo approccio normativo in un ambito come la ricerca, in cui la collaborazione transfrontaliera su larga scala è sempre più frequente, favorendo così il progresso scientifico nell'Unione Europea. Si rileva come al di fuori dell'Europa, il TDM è largamente riconosciuto e utilizzato per innovare senza per questo danneggiare gli interessi dei titolari dei diritti d'autore: l'estensione della portata dell'articolo 3 anche ad altri soggetti oltre a quelli attualmente previsti

⁽¹⁾ L'eccezione si applica anche agli **istituti di istruzione** e agli **istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica**, a condizione che i risultati della ricerca non vadano a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tali organismi.

ALERT / OTTOBRE 2018

assicurerebbe al panorama europeo una competitività maggiore nei confronti di altre nazioni tecnologicamente più avanzate dove le tecniche di TDM sono pacificamente ammesse.

(iii) E', infine, prevista anche un'eccezione obbligatoria che permette agli **istituti di tutela del patrimonio culturale** (biblioteche e musei) di realizzare copie digitali delle opere tutelate da copyright presenti nelle loro raccolte, al solo fine della **conservazione** di detta opera e nella **misura necessaria a tale conservazione**. Inoltre, il materiale derivante da un atto di riproduzione di opere di pubblico dominio non è soggetto al diritto d'autore, a condizione che tale riproduzione sia una riproduzione fedele ai fini di conservazione del materiale.

Le novità introdotte dalla riforma oggetto di maggiori contestazioni da parte dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori in ogni Stato Membro sono le previsioni introdotte dagli **articoli 11 e 13** della proposta di direttiva.

In particolare, l'articolo 11 introduce un **nuovo diritto per gli editori e per gli autori**: gli editori avranno diritto ad una *“remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi”*, gli autori, invece, riceveranno *“una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori”*. Si precisa inoltre che i diritti soprammenzionati decadranno **“5 anni dopo l'uscita della pubblicazione”**. Gli emendamenti approvati chiariscono che il principio riguarda grandi aggregatori di notizie, escludendo quindi utilizzi privati e impieghi non commerciali. Infine, resta libera la semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (*hyperlink*).

L'articolo 13, invece, affronta il problema della libera circolazione dei contenuti. In particolare, tale disposizione prevede che le piattaforme e i fornitori di servizi concordino con le case editrici, discografiche e cinematografiche delle licenze ad hoc per permettere di ospitare online i contenuti protetti dal diritto d'autore. Il sistema prevedrebbe un **filtro in upload** che distinguerebbe in automatico i contenuti che violano il diritto d'autore da quelli che non lo violano. Attualmente l'unica piattaforma che utilizza un sistema simile è YouTube con il cd. “Content ID” (un sistema che permette all'utente di verificare se il video che sta per caricare violi o meno i diritti altrui); nonostante l'avanzata tecnologia che sta alla base di questo sistema, talvolta possono essere eliminati anche contenuti legittimi. Le suddette piattaforme e fornitori di servizi dovranno mettere a disposizione degli utenti dei *“meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci”* (gestiti non da algoritmi, ma da personale della piattaforma) in caso di rimozione ingiustificata dei loro contenuti. Inoltre, gli Stati Membri dovranno provvedere *“a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o limitazione alla normativa sul diritto d'autore”*.

ALERT / OTTOBRE 2018

Il testo finale della direttiva sarà ora oggetto di negoziazioni nell'ambito del cd. "trilogo" (ossia, tra i rappresentanti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione). Tali negoziati potrebbero durare ancora a lungo prima dell'adozione formale di un testo definitivo che dovrà poi essere recepito in ciascuno Stato Membro.

Avv. Luigi Fontanesi

Avv. Paola Furioli

Per eventuali domande ed approfondimenti rivolgersi a:

Luigi Fontanesi

luigi.fontanesi@santalex.com

Paola Furioli

paola.furioli@santalex.com

tel. + 39 02 771971

Milano, 03.10.2018